

SPECIFICA TECNICA

FORNITURA DI UN SISTEMA *DIVER DETECTION SONAR (DDS)*

1. SCOPO	2
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	2
a. Disponibilità	2
b. Normativa Antinfortunistica / Sicurezza	2
c. Normativa Ambientale	2
d. Normativa tecnica Nazionale	2
e. Normativa tecnica internazionale	2
f. Normativa NATO	3
3. PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	3
4. DOCUMENTAZIONE.....	6
5. CODIFICAZIONE	6
6. GARANZIA ED ESTENSIONI.....	6
7. COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA	6
8. COMPETENZE.....	7
a. Competenze ditta	7
(1) Trasporto.....	7
(2) Collaudi.	7
(3) Corsi	7
(4) Prescrizioni antinfortunistiche	7
(5) Requisiti relativi all'Assicurazione di Qualità	8
b. Competenze MMI.....	8
9. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH).....	8

1. SCOPO

La presente Specifica Tecnica (ST) ha lo scopo di:

- illustrare le caratteristiche/prestazioni generali di un sistema *Diver Detection Sonar* (DDS) che dovrà essere fornito al Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) della Marina Militare;
- precisare i criteri generali che dovranno essere seguiti per la messa a punto e le prove di collaudo del sistema.

Lo Stato Maggiore della Marina Militare ha deciso di dotare le Forze Speciali di un Sistema *Diver Detection Sonar* (DDS) per le operazioni di scoperta e tracciamento durante le operazioni del G.O.S.. Questa dotazione fornirebbe la capacità di:

- scoperta di operatori subacquei, incrementando l'efficacia nelle operazioni di *harbour protection*;
- tracciare eventuali *intruders* rilevati.

I requisiti del sistema sono dettagliati nel successivo paragrafo 3 (Prestazioni e Caratteristiche)

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La documentazione di cui ai successivi punti 2.b, 2.c e 2.d fa parte integrante, se non diversamente specificato, della presente ST, entro i limiti dalla medesima definiti. Sarà considerata valida l'edizione della documentazione in vigore alla data d'emissione del presente documento.

a. Disponibilità

La documentazione di cui sotto, e quella pertinente richiamata, può essere consultata presso il competente Ufficio del Ministero della Difesa Direzione Armamenti Navali (NAVARM).

b. Normativa Antinfortunistica / Sicurezza

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.L.vo n°81 del 09/04/2008 (S.O. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) – Testo Unico in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- Normativa CEI vigenti cui devono risultare conformi attrezzature e lampade elettriche impiegate per l'esecuzione dei lavori;

c. Normativa Ambientale

- D.L.vo. n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;

d. Normativa tecnica Nazionale

- NAV-80-9999-0041-40-00B000 “MM/STD06 - Marcatura di identificazione degli apparati”;
- SGD-G-035 “Guida al Sistema di codificazione NATO”.

e. Normativa tecnica internazionale

- U.E. UNI EN ISO 9001:2015 “*Quality management systems - Requirements*”;

- U.E. UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”;
- IEC 61000-6-2 *Generic standards – Immunity for industrial environments* (Requisito di Suscettibilità Radiata Del Sistema);
- IEC 61000-6-4 *Generic standards – Emission standard for industrial environments* (Requisito di Emissione Radiata Del Sistema).

f. Normativa NATO

- AQAP-2110 NATO *quality assurance requirements for design, development and production*;
- STANAG-4107 *Mutual acceptance of government quality assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications*.

3. PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Fornitura per le operazioni delle Forze Speciali di un Diver Detection Sonar e consegna dei manuali di impiego/gestione/manutenzione

Il presente lotto prevede la **fornitura** di un DDS con le seguenti minime caratteristiche di riferimento:

1. il sistema dovrà essere *Commercial off-the-shelf* (COTS); al momento della emissione dalla offerta nessuna parte del sistema dovrà trovarsi in fase di sviluppo/qualifica/certificazione.
2. il sistema dovrà essere trasportabile a mano (in accordo a quanto previsto dal D.L.vo 81/08 per la movimentazione manuale dei pesi) ed installabile rapidamente da massimo due operatori;
3. il sistema dovrà poter essere impiegato sia da battelli di medie dimensioni (a partire da 7,5 metri) sia da Unità Navali, senza la presenza di predisposizioni dedicate;
4. il sistema dovrà essere, di massima, così composto: unità di superficie di comando e controllo (PC), interfaccia ed unità subacquea;
5. all'unità subacquea dovrà arrivare un unico cavo, che assicuri sia la trasmissione dei dati, che l'alimentazione necessaria al funzionamento dell'unità subacquea; questo cavo dovrà inoltre assicurare:
 - a) una distanza tra i 2 elementi di almeno 50 metri;
 - b) la normale messa a mare ed recupero dell'unità subacquea, nonché l'impiego da Unità Navale;
6. la connessione tra l'interfaccia e l'unità di superficie dovrà avvenire tramite cavo Ethernet;
7. tutte le connessioni non immerse dovranno avere grado di protezione almeno IP67;
8. il sistema dovrà essere alimentabile a 220V con massima potenza assorbita di 2 KW;
9. l'unità di superficie dovrà essere costituita da un notebook MIL-STD 810G con:
 - a) monitor da almeno 14”, con tastiera e touchpad;
 - b) temperatura di funzionamento che comprenda l'intervallo da -10° C a +45°C;
10. l'interfaccia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni massime: 50 x 45 x 35 cm;

- b) peso massimo 20 Kg;
- c) grado di protezione almeno IP67;
- d) modulo GPS integrato;
- e) temperatura di funzionamento che comprenda l'intervallo da -10° C a +45° C;
- f) predisposizione per alimentazione a batteria;

11. l'unità subacquea dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni massime: diametro 50 cm (da intendersi come dimensione massima del lato lungo in caso di forma non cilindrica) – altezza 80 cm;
- b) peso massimo in aria 45 Kg;
- c) profondità di impiego da 2 m (o minore) a 30 m (o maggiore);
- d) temperatura di funzionamento che comprenda l'intervallo da 0° C a +30° C;
- e) frequenza centrale di lavoro compresa tra 50 e 100 KHz;
- f) banda minima di 20 KHz;
- g) angolo di copertura 360°;
- h) accuratezza in distanza di almeno 0,5 m;
- i) accuratezza in rilevamento di almeno 0,6°;

12. Il sistema dovrà essere in grado di permettere:

- a) la visualizzazione dell'immagine sonar;
- b) l'overlay dei dati sonar sui formati di immagine tattica;
- c) la georeferenziazione dei target e delle immagini importate;
- d) la remotizzazione degli allarmi (sia su periferiche acustiche, che visive);
- e) la remotizzazione del video;
- f) la processazione automatica dei dati, ossia:
 - dare la possibilità di optare per l'ottimizzazione automatica dei parametri impostabili;
 - interpolazione del rilevamento;
 - TVG (time variable gain) adattativo;
 - La normalizzazione dell'immagine bidimensionale;
 - Rilevazione automatica del bersaglio con soglia adattativa che permetta la riduzione dei falsi allarmi;
 - Tracking automatico;
 - Classificazione automatica del target nelle seguenti categorie: operatore subacqueo con respiratore a circuito chiuso, operatore subacqueo con respiratore a circuito aperto, veicoli subacquei, imbarcazioni di superficie, pesci;
 - Allarme automatico in caso di classificazione di 5 categorie differenti (selezionabili) di target in un range (selezionabile);

13. La scoperta di un operatore subacqueo con respiratore a circuito chiuso ad almeno 500 metri di distanza;
14. La scoperta di un operatore subacqueo con respiratore a circuito aperto ad almeno 700 metri di distanza;
15. Memorizzare i principali dati dei target già processati per almeno 5 giorni (almeno le seguenti informazioni: ora, classificazione, distanza, rilevamento, velocità e rotta)
16. Memorizzazione della registrazione live per almeno 15 minuti, in caso di target appartenente ad una categoria di classificazione che deve essere selezionabile dall'operatore;
17. Riproduzione ed esportazione di quanto memorizzato;
18. Rilevazione, tracciamento e classificazione automatica di almeno 500 contatti simultaneamente;
19. Capacità di zoom sui singoli contatti;
20. Il sistema dovrà essere corredato di uno o più software che consentano:
 - a) la gestione in funzionamento *diver detection sonar*;
 - b) l'impiego dedicato per la protezione dei porti;
 - c) l'analisi del segnale acustico;
 - d) il training dell'operatore, tramite apposita modalità;
21. Dovrà essere fornito il materiale per la manutenzione e calibrazione del sistema.

Oltre alle caratteristiche sopra elencate, il sistema dovrà consentire, con l'ausilio di apposito hardware e software di fornitura, il controllo completo del sistema, l'acquisizione, la registrazione e la gestione dei dati del sonar e dei dati complementari nonché la calibrazione del sistema.

In sede di offerta le ditte dovranno presentare tutta la documentazione tecnica disponibile, dimostrativa e descrittiva dello specifico DDS offerto, al fine di consentire alla commissione di effettuare le opportune valutazioni.

Il sistema dovrà intendersi completo di tutti gli accessori ed attrezzi necessari al suo corretto funzionamento ed alle operazioni di manutenzione programmate previste dal manuale.

Il sistema di cui sopra dovrà essere consegnato a Le Grazie comune di Portovenere (SP).

Corso di indottrinamento all'uso e manutenzione del sistema

Il presente lotto prevede l'erogazione di un corso della durata minima di 3 giorni da tenersi a Le Grazie, comune di Portovenere (SP).

I contenuti delle lezioni dovranno coprire tutti gli aspetti di utilizzo, manutenzione e calibrazione del sistema.

In sede di offerta le ditte dovranno presentare tutta la documentazione disponibile, che descriva il corso che verrà effettuato, esplicitando gli argomenti trattati al fine di consentire alla commissione di effettuare le opportune valutazioni.

4. DOCUMENTAZIONE

Nell'ambito della fornitura la DITTA dovrà produrre e consegnare al G.O.S. nr. 2 Copie digitali dei manuali di tipo commerciale di impiego e manutenzione del DDS.

La documentazione tecnica in formato commerciale dovrà essere tale da consentire l'uso e la manutenzione del sistema nel suo complesso e di ciascuno dei singoli sottosistemi singolarmente. Ove disponibile, è richiesta la fornitura della documentazione tecnica originata dal produttore.

5. CODIFICAZIONE

La codificazione del sistema e di tutti i principali sottosistemi e componenti dovrà essere effettuata dalla ditta fornitrice secondo quanto specificato nella clausola di codificazione allegata alla presente specifica tecnica (**Allegato A**), in accordo alla normativa NATO attualmente in vigore. Eventuali approfondimenti sono disponibili sul sito www.siac.difesa.it, in particolare nella sezione "Documentazione". Ulteriori chiarimenti a riguardo potranno essere richiesti direttamente alla stazione appaltante.

6. GARANZIA ED ESTENSIONI

Tutti i materiali forniti dovranno essere coperti da una garanzia della durata non inferiore a 365 giorni solari, decorrenti dalla data di esecuzione con esito positivo dei collaudi relativi al lotto 1. In tale arco di tempo, la ditta dovrà impegnarsi ad intervenire per la risoluzione di eventuali avarie/malfunzionamenti, entro e non oltre dieci giorni solari a partire dalla richiesta di intervento, da parte dell'Amministrazione Difesa (A.D.).

7. COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà composta da due lotti:

- **Lotto 1**: Fornitura di un *Diver Detection Sonar* completo di:
 - uno o più software per la gestione, l'impiego ed il training dell'operatore operatore;
 - materiale necessario alla manutenzione e calibrazione del sistema;
 - consegna dei manuali di impiego/gestione/manutenzione.
- **Lotto 2**: Corso di indottrinamento all'uso e manutenzione del sistema della durata minima di 3 giorni da tenersi presso Le Grazie (comune di Portovenere - SP).

Il sistema è da intendersi completo di tutti gli accessori necessari al suo corretto funzionamento ed alle operazioni di ordinaria manutenzione.

La documentazione tecnica in formato commerciale dovrà essere tale da consentire l'uso e la manutenzione del sistema nel suo complesso e di ciascuno dei singoli sottosistemi singolarmente. Ove disponibile, è richiesta la fornitura della documentazione tecnica originata dal produttore.

La codificazione del sistema e di tutti i principali sottosistemi e componenti dovrà essere effettuata dalla ditta fornitrice secondo quanto specificato dalla normativa NATO attualmente in vigore.

8. COMPETENZE

a. Competenze ditta

La ditta dovrà fornire i materiali e tutto quanto necessario per eseguire l'impresa di cui trattasi, anche se non espressamente menzionato nel presente documento. In particolare:

(1) Trasporto

La ditta dovrà farsi carico, a sua cura e spese, della spedizione e della consegna di tutto il materiale di fornitura presso il Comando Subacquei ed Incursori sito a Le Grazie (comune di Portovenere – La Spezia).

(2) Collaudi.

La ditta dovrà produrre e proporre all'approvazione dell'Ente / Comando della Marina Militare, che sarà successivamente indicato, le procedure (Test Memoranda) di collaudo idonee a verificare la corretta funzionalità e rispondenza alle specifiche del sistema, 60 gg.ss prima della presentazione al collaudo.

Il collaudo si terrà nella sede di Le Grazie e potrà essere svolto, del tutto o in parte, a bordo di imbarcazioni appartenenti alla Marina Militare. La ditta dovrà mettere a disposizione idoneo personale necessario alla condotta del sistema durante l'esecuzione delle prove di collaudo. La ditta rimarrà responsabile di tutto il materiale fornito, fino al termine del collaudo stesso.

(3) Corsi

La ditta dovrà eseguire un corso operatore a favore del personale del GOS allo scopo di fornire un indottrinamento sia per il corretto impiego del sistema fornito, sia per la manutenzione e calibrazione del sistema.

Il corso che avrà durata minima di 3 (tre) giorni si svolgerà presso la sede di Le Grazie.

(4) Prescrizioni antinfortunistiche

Rientrano nelle responsabilità della Ditta le seguenti attività:

1. operare nel rispetto delle normative tecniche, antinfortunistiche e di igiene del lavoro in vigore per ogni tipo di intervento che sarà richiesto;
2. l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la fornitura dei D.P.I. necessari per il personale (tute da lavoro, maschere, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza, elmetti ecc.);
3. attenersi a quanto previsto dal documento di "Valutazione dei Rischi da Interferenza" (D.U.V.R.I.) allegato all'atto negoziale.

(5) Requisiti relativi all'Assicurazione di Qualità

Sarà richiesta alla Ditta di tenere attivato, per tutta la durata del contratto, un Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da un Organismo accreditato da un Ente appartenente all'associazione EA (che riunisce a livello europeo gli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione: per l'Italia l'Ente di accreditamento è l'ACCREDIA) o IA-ILAC o IAF (a livello internazionale) relativo a tutte le tipologia di lavorazioni e/o forniture richiesta nella presente specifica tecnica.

La ditta dovrà redigere, il Piano della Qualità che dovrà inoltre essere presentato alla Sezione Assicurazione Qualità del citato Stabilimento entro 30 gg.ss. dalla ricezione della comunicazione di avvio contrattuale.

b. Competenze MMI.

La Marina Militare, a titolo non oneroso, metterà a disposizione il battello e/o Unità a bordo del quale saranno svolte le prove di collaudo del sistema.

Il collaudo del sistema dovrà avvenire nella sede di La Spezia o nella sede di Le Grazie.

Sarà inoltre messo a disposizione, a titolo non oneroso, un'aula didattica per la durata del corso nella sede di Le Grazie.

9. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

Tutte le componenti del sistema dovranno essere conformi al regolamento REACH.

Alla presentazione al collaudo del lotto contrattuale la ditta fornirà alla Commissione di Collaudo una Dichiarazione di conformità al regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola.

Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno, dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice ELINCS/ES number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare, inoltre, il nominativo del legale rappresentante ai fini del programma REACH. In ogni caso la ditta fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto regolamento la Direzione degli Armamenti si configura come "utilizzatore a valle".

La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.

Il Capo della 7^a Divisione

Capitano di Vascello Pellegrino MIGNANI

PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Art. 1 (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

Art. 2 (SPLC- Spare Part List for Codification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro 45 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification -SPLC.

L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art.3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

Art. 3 (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 4 (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 5 (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art.2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 6 (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

Art. 7 (Flussi Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

Art. 8 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

Art. 9 (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

Art. 10 (Penali e Garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. Penali del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.